



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 97 del 10/03/2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 273

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data odierna:

- preso atto della situazione verificatasi a seguito dell'emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del "Coronavirus" denominato COVID -19;
- tenuto conto di quanto previsto dal D.P.C.M. 8.3.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 59 dello stesso 8.3.2020;
- rilevato che, oltre alle indicazioni contenute nel citato provvedimento, appare opportuno tener conto delle raccomandazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità circa la necessità di adottare comportamenti che siano tesi a limitare le occasioni di eventuale contagio, mantenendo tra l'altro una distanza interpersonale di almeno un metro;
- valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati all'attività calcistica dilettantistica organizzata dalla L.N.D.;
- tenuto conto, altresì, dei provvedimenti che hanno determinato una limitazione anche della libera circolazione delle persone in alcune zone del territorio nazionale;

HA DELIBERATO

di sospendere, **con effetto immediato e sino a tutto il 3 Aprile 2020**, l'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale. Inoltre, ha autorizzato sin da ora il Presidente della L.N.D. ad adottare eventuali provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

2.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 275

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data odierna, preso atto della situazione verificatasi a seguito dell'emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del "Coronavirus" denominato Covid-19, e tenuto conto della necessità di garantire prioritariamente lo svolgimento delle Fasi Nazionali delle attività direttamente organizzate dalla Lega stessa le quali comportano l'assegnazione di titoli sportivi, **ha deliberato**, con riserva di adozione successiva dei necessari provvedimenti in caso di eventuali ulteriori disposizioni degli Organismi e degli Enti competenti in

COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza PZ
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



merito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, **di rimodulare il calendario delle gare relative agli spareggi-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2019/2020** secondo la programmazione di seguito specificata, indicando il termine ultimo del 25 maggio 2020 entro il quale i Comitati Regionali dovranno comunicare alla L.N.D. le Società qualificate a detta Fase:

DATA	SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA
Domenica 31-05-2020	1°t. gara andata
Mercoledì 03-06-2020	1°t. gara ritorno
Domenica 07-06-2020	2°t. gara andata
Domenica 14-06-2020	2°t. gara ritorno

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti **ha, altresì, deliberato di annullare la Fase Nazionale del Campionato Juniores Regionale 2019/2020.** Pertanto, in via straordinaria e per la sola stagione sportiva su indicata, tale attività dovrà ritenersi definitivamente conclusa al termine delle Fasi Regionali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

2.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 276

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data odierna:

- preso atto della situazione verificatasi a seguito dell'emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del "Coronavirus" denominato COVID -19;
- udita la relazione del Presidente del Comitato Regionale Veneto, Giuseppe Ruzza, al quale era stata affidata l'organizzazione del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 per l'edizione del 2020, circa la situazione attualmente esistente nell'ambito della Regione Veneto;
- preso atto, altresì, dei provvedimenti adottati con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle direttive fornite dall'Istituto Superiore di Sanità anche in relazione allo svolgimento di manifestazioni sportive e, comunque, di eventi che presuppongono la partecipazione di un numero elevato di persone;
- valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, risulterebbero coinvolti nello svolgimento del citato Torneo delle Regioni di Calcio a 5;
- tenuto conto, altresì, che al momento non è possibile prevedere con certezza i tempi e le modalità con le quali potrà cessare la situazione di emergenza, con limitazione anche della libera circolazione delle persone sul territorio nazionale;

HA DELIBERATO

di rinviare a data da destinarsi lo svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 del 2020 inizialmente programmato dal 3 al 10 Aprile 2020 nella Regione Veneto.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

2.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 277

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data odierna:

- preso atto che la situazione verificatasi a seguito dell'emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del "Coronavirus" denominato COVID-19 ha determinato dei cambiamenti organizzativi nell'ambito delle competizioni agonistiche della L.N.D. e nella loro programmazione, sia a livello nazionale che territoriale;
- tenuto conto della sospensione, sino a tutto il 3 Aprile 2020, dell'attività organizzata dalla L.N.D., salvo l'adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi;
- viste le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2019 in ordine all'obbligo della contemporaneità di data e di orario di tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out;
- attesa l'esigenza di garantire la regolarità dei propri Campionati,

HA DELIBERATO

di derogare, per la corrente Stagione Sportiva 2019/2020, a quanto stabilito con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2019, disponendo che tutte le gare dell'ultima giornata dei 2 Campionati indetti dalla L.N.D., aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima obbligatoria della contemporaneità dell'ultima giornata, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno facoltativamente prevedere disposizioni aggiuntive a quelle stabilite dalla nuova direttiva di cui al presente Comunicato Ufficiale e fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

2.5 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Si trasmettono, in allegato, i seguenti Comunicati Ufficiali della L.N.D.:

N.278 abbreviazione termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva nella fase finale relativa alle gare spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza - s.s. 2019/2020;

N.279 abbreviazione termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva per le fasi finali dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi s.s. 2019/2020;

N.280 abbreviazione termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva per le gare di Play Off e Play Out dei Campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5 maschili e femminili della L.N.D. s.s. 2019/2020;

N.281 provvedimento di sospensione dei termini dei procedimenti di cui al Titolo IV, Capo I, Capo II, Capo III e Capo IV, nonché al Titolo V, Capo II e al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Per opportuna conoscenza, si trasmette, in allegato, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.

3.2 AVVISO IMPORTANTE - INDIRIZZO P.E.C. SOCIETA'

Si ricorda a tutte le Società interessate che dal 1 Luglio 2020 sarà obbligatorio, per lo svolgimento dell'attività e per tutte le notifiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva, avere la titolarità di un indirizzo p.e.c. (posta elettronica certificata).

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a comunicare, sin da ora, il proprio indirizzo p.e.c. alla Segreteria del Comitato.

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire ogni più opportuna assistenza per ottenere, laddove non ancora richiesto, l'attribuzione di un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare nei rapporti con la F.I.G.C.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

4.1 COMUNICATO UFFICIALE N.89

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n.89 del 9 marzo 2020 relativo alla proroga della **sospensione di tutte le attività fino al 3 aprile 2020** su tutto il territorio nazionale.

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

5.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ SANSEVERINESE CALCIO AVVERSO LE SQUALIFICHE, PER TRE GARE EFFETTIVE E PER SEI GARE EFFETTIVE, INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO RISPETTIVAMENTE AI CALCIATORI CORIZZO ANDREA MARIO E PROPATO CRISTIAN, RIPORTATE SUL C.U. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA N. 55 DEL 19/02/2020.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Michele Messina - Presidente - Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi - Componenti-** nella seduta del **09 Marzo 2020** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo dalla Società **SANSEVERINESE CALCIO** proposto avverso le squalifiche ai calciatori **CORIZZO ANDREA MARIO** e **PROPATO CRISTIAN** rispettivamente inflitte, come riportate e pubblicate su **C.U. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA N. 55 del 19 Febbraio 2020**, a seguito della gara **SPORTING LUCANIA - SANSEVERINESE CALCIO** valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone C;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli **artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO)** e **comma 3 (RECLAMO) C.G.S.** di valida comunicazione alla contro interessata Società **SPORTING LUCANIA** che non ha fatto, **ex art. 77 comma 2 C.G.S.**, pervenire memorie e documenti, né richiesta, **ex art. 77, comma 4, C.G.S.**, di audizione;

Osservato come la **SANSEVERINESE CALCIO**, benché ritualmente convocata ai sensi dell'art. 77 C.G.S. per la seduta del **29 Febbraio 2020**, con comunicazione **PEC** del **28 Febbraio 2020** avesse partecipato l'indisponibilità di propri Dirigenti ad intervenire;

Procedutosi, ex art. 50 comma 4 C.G.S., all'audizione del **D.G.** assistito, ai sensi dell'art. 75 comma 4 C.G.S., dal **Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi**;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'**Arbitro** e degli **Assistenti** in sede di audizione rese) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Accertato come le motivazioni dal reclamante **Sodalizio**, a presidio delle proprie attività difensive addotte, abbiano, invero, trovato solo parziale riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal **D.G.** in sede di audizione offerte, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità dei calciatori **CORIZZO ANDREA MARIO** e **PROPATO CRISTIAN**, che è lecito qualificare violenta;

Ritenuto, invero, aldilà dell'interpretazione dalla ricorrente **Società** a mezzo del proprio ricorso agli eventi per cui è reclamo attribuita, come, in forza della deposizione in corso di audizione resa, l'**Arbitro** abbia, senza neanche il beneficio del dubbio, pienamente confermato il contenuto del referto e dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti, attestando come il calciatore **CORIZZO ANDREA MARIO**, al termine di un'azione di gioco, avesse intenzionalmente colpito con uno schiaffo al volto il portiere della squadra avversaria, provocando un principio di rissa tra i calciatori di entrambe le compagini sedato solo grazie all'intervento dei Dirigenti di entrambe le Società ivi presenti, come, nondimeno, nel medesimo contesto agonistico il giocatore **PROPATO CRISTIAN**, alzatosi dalla la panchina ed entrato in campo, avesse volontariamente colpito con pugni e calci due avversari, reiterando tale comportamento anche una volta divincolatosi dalla stretta di quanti tentavano di allontanarlo e come, da ultimo, all'esito della sua comminata espulsione avesse rivolto all'indirizzo del **D.G.** le espressioni, ingiuriose, irriguardose negli atti ufficiali meglio riportate;

Accertato, alla stregua della ricostruzione dei fatti che precede, come la condotta dei ridetti calciatori **CORIZZO ANDREA MARIO** e **PROPATO CRISTIAN** debba ritenersi violenta e come tale certamente assorbibile nella previsione di cui all'art. 38 C.G.S., con esclusione, tuttavia, in ragione della circostanza che nessuno degli aggrediti, stando alle dichiarazioni dall'**Arbitro** rese, avesse lamentato ovvero effettivamente subito danni fisici, della connotazione di particolare gravità che la norma subordina all'applicazione di più severa sanzione;

Acclarato ancora come il comportamento dal ridetto calciatore **PROPATO CRISTIAN** nei confronti dell'**Ufficiale** di gara tenuto, debba qualificarsi ingiuriosa e irriguardosa e sicuramente sanzionabile ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.;

Rilevato, in conclusione, come le deduzioni che precedono valgano ad abilitare questo **Collegio** a valutare favorevolmente possibilità di mitigare, nel sopra indicati limiti, la sanzione nei riguardi del solo calciatore **PROPATO CRISTIAN** originariamente irrogata:

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del ricorso dalla **Società SANSEVERINESE CALCIO** e in parziale **modifica della Decisione dal G.S. assunta** e pubblicata su **C.U. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA N. 55 del 19 Febbraio 2020** così decide:

- **Conferma** la **decisione** inerente la squalifica di numero 3 (tre) giornate irrogata al calciatore **CORIZZO ANDREA MARIO**;
- **Riduce** a numero **5 (cinque)** giornate la squalifica dal **G.S.** irrogata al calciatore **PROPATO CRISTIAN**;
- **Dispone** restituirsi la **tassa reclamo**, se versata;
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 10/03/2020

Il Segretario
(Rocco Picciano)

Il Presidente
(Pietro Rinaldi)